

Comune di Castelletto d'Erro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Tagliafico Massimo - Vice Sindaco	Sì
2. Milani Alberto Massimo - Consigliere	Sì
3. Barisone Maria Rosa - Consigliere	Giust.
4. Cazzola Stefania - Consigliere	Sì
5. Dappino Piercarlo - Consigliere	Giust.
6. Lanza Tulio - Consigliere	Giust.
7. Laraville Fabio - Consigliere	Sì
8. Levo Anselmo Carlo - Consigliere	Sì
9. Mignone Marco - Consigliere	Sì
10. Tasinato Cristina - Consigliere	Giust.
11.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tagliafico Massimo nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 23/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 4 Premesso che l'art. 58, comma 1, del D.L. 25.08.2008, n° 112 convertito con modificazioni nella legge 6.08.2008, n° 133, stabilisce quanto segue:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente .

3. Gli elenchi di cui al comma 1 , da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 , è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1 . In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da

valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410."

DATO ATTO che da ricognizione effettuata in base alla succitata normativa si individua:

- A) Quali beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione.
- NEGATIVO –
- B) Quali beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione.
- NEGATIVO –

Visti:

_____ la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
_____ la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);
_____ il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
_____ il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000/267;

Con voti unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** che l'elenco degli immobili patrimoniali disponibili intestati al Comune di Castelletto d'Erro non presenta beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e pertanto l'elenco relativo al Piano di Alienazione e Valorizzazione risulta negativo;
- di **DICHIARARE**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
F.to : Tagliafico Massimo

Il Segretario Comunale
F.to : Genta Dott. Silvio

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell'Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito in legge n 213 del 07/12/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Gabutti Giuseppe

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito in legge n 213 del 07/12/2012

Il Segretario Comunale
F.to: dott. Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N31del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2020 al 19/08/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castelletto d'Erro, lì 19/08/2020

Il Segretario Comunale
F.toGenta Dott. Silvio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-lug-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Castelletto d'Erro, lì 23-lug-2020

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio